

Istituzione dei Servizi Sociali, Educativi e Culturali

BANDO DI MOBILITÀ COMUNALE

(L.R. n. 24/2001 e successive modificazioni ed integrazioni – Delibera Consiglio Regionale n. 15 del 09.06.2015 e Delibera di Giunta Regionale n. 894/2016 - Regolamento dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese approvato con delibere di Consiglio Comunale n. 43 del 28.11.2016)

L'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese ha in carico il patrimonio di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) dei Comuni di Monzuno, Marzabotto, San Benedetto Val di Sambro, Grizzana Morandi, Castiglione dei Pepoli e Vergato che ad essa hanno conferito la gestione delle Politiche Abitative.

Ai sensi della L.R. 08/08/2001 n. 24 e ss.mm.ii. ed in attuazione del regolamento approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese n. 43 del 28.11.2016 avente per oggetto "Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica", si provvede all'emanazione di un avviso pubblico contenente la disciplina per la **formazione della graduatoria aperta per la MOBILITÀ COMUNALE di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.)**.

I cittadini interessati ad ottenere un cambio di alloggio di E.R.P. dovranno presentare domanda sull'apposito modulo, predisposto dall'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese, secondo i termini e le modalità contenute nel presente avviso.

1. REQUISITI D'ACCESSO E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA (Art. 22 e 23 del Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica dell'Unione dei comuni dell'Appennino Bolognese)

Ai fini della formazione della graduatoria, **le domande potranno essere presentate esclusivamente dal 01 MARZO 2017 e fino AL 10 APRILE 2017 entro le ore 12,30**. A tale proposito si precisa che farà fede la data del protocollo dell'Ufficio Comunale di ricezione della domanda e non l'eventuale data del timbro postale di accettazione. I cittadini potranno comunque presentare, successivamente alla scadenza del presente avviso, la propria domanda come indicato al successivo punto 2 del presente avviso. In tal caso però entreranno in graduatoria solo a seguito del primo aggiornamento che avverrà nell'anno 2018.

La domanda per la mobilità comunale di E.R.P. deve essere compilata utilizzando il modulo di domanda predisposto dall'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese scaricabile dal sito stesso dell'Unione e dai siti dei comuni sopracitati. Il modulo di domanda è disponibile anche presso gli Sportelli Sociali. L'assistenza alla compilazione della domanda è gratuita e si svolge previo appuntamento telefonando ai seguenti numeri:

- Comune di **Vergato** da lunedì a venerdì - orario: 09,00/13,00 – **tel. 0516746717**
- Comune di **San Benedetto Val di Sambro e Castiglione dei Pepoli** il mercoledì e il sabato – orario: 08,30/13,00 – **tel. 0534801641**
- Comune di **Grizzana Morandi** da lunedì a venerdì – orario: 08,30/12,00 - **tel. 0516730330**
- Comune di **Marzabotto** da lunedì a venerdì – orario: 08,30/12,30 – **tel. 0516780547**
- Comune di **Monzuno** – da lunedì a venerdì – orario: 09,00/12,00 – tel. **0516773306 / 0516773308**

La domanda di mobilità deve essere presentata all'ufficio protocollo del proprio Comune o inviata per posta sempre al comune di residenza.

2 - REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA

Possono presentare domanda di mobilità gli assegnatari di alloggi ERP che:

- a) risultino in regola con il pagamento dei canoni di locazione e delle altre spese accessorie e con l'adempimento di tutti gli altri obblighi contrattuali; in caso di morosità la mobilità può essere comunque concessa se il nucleo è seguito dai servizi sociali competenti ed esiste un progetto di uscita dall'emergenza sociale. Tale condizione deve sussistere anche in sede di assegnazione dell'alloggio in mobilità;
- b) siano in possesso di tutti i requisiti previsti per il mantenimento dell'assegnazione e non si trovino in area di decadenza dall'assegnazione. Tale condizione deve sussistere anche in sede di assegnazione dell'alloggio in mobilità;
- c) non siano in regime di assegnazione provvisoria;
- d) non abbiano ottenuto altra mobilità da almeno quattro anni antecedenti la data di presentazione della domanda o 8 anni dalla data del precedente provvedimento che autorizzava la mobilità.

E' possibile presentare domanda di mobilità prima del termine dei 4 anni qualora siano intervenute le seguenti situazioni documentate:

-

situazioni di sottoutilizzo;

- la nascita, l'adozione e/o l'affidamento, o la presenza nel nucleo familiare, di uno o più minori che comportano una situazione di sovraffollamento dell'alloggio in relazione ai criteri di standard abitativo come determinati dal presente regolamento;
- condizioni certificate di invalidità superiore al 66%, handicap permanente e grave, non autosufficienza e/o patologie gravi e documentate, non sussistenti al momento dell'assegnazione, che in relazione all'alloggio assegnato e/o all'immobile in cui si trova l'alloggio, evidenzino la presenza di barriere architettoniche prima non rilevanti;
- fatti criminosi o pericolo di eventi criminali a danno dei componenti il nucleo familiare in relazione alla loro presenza nell'alloggio assegnato e/o nell'immobile in cui si trova l'alloggio.

2. Nei casi di mobilità richiesta dall'assegnatario, la domanda, redatta su apposito modulo a tal fine predisposto dall'Unione, deve contenere obbligatoriamente:

- a) le motivazioni per le quali si richiede la mobilità indicate al comma 2 del precedente articolo;
- b) l'indicazione della zona nel quale il richiedente esprime la volontà di trasferirsi o, in alternativa, l'opzione di non precisare alcuna indicazione in merito;

corredate dalla eventuale documentazione occorrente a comprovare le motivazioni stesse e le condizioni che si intende far valere.

3. Viene istituita un'apposita graduatoria aperta, aggiornata annualmente, nella quale sono collocate le domande dei richiedenti in base ai punteggi attribuiti secondo i criteri definiti nell'allegata tabella 1) al presente avviso.

Le condizioni che danno punteggio e che sono riportate nell'allegata Tabella 1) al presente regolamento, devono sussistere alla data di presentazione della domanda oppure di aggiornamento della medesima e al momento della verifica dei requisiti prima dell'assegnazione per mobilità. Per questo l'Unione può richiedere sia al momento di presentazione della domanda o di aggiornamento della stessa o durante il procedimento di ammissione al cambio alloggio, integrazione alla documentazione probatoria presentata dall'assegnatario.

4. La prima graduatoria è approvata, con provvedimento dell'Unione, entro sessanta giorni dal termine per la ricezione delle domande ed è immediatamente esecutiva.

La presentazione, l'istruttoria e l'aggiornamento della graduatoria hanno periodicità annuale e avvengono nel mese dicembre di ogni anno. Le domande ad integrazione delle domande già presentate e le nuove domande per l'aggiornamento della graduatoria, possono essere presentate entro il mese di novembre di ogni anno. Gli aggiornamenti ed integrazioni della graduatoria sono approvati, con provvedimento dell'Unione, entro trenta giorni dal termine per la ricezione delle domande. Le graduatorie, sia la prima che le seguenti, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun richiedente, sono pubblicate all'Albo Pretorio dell'Unione e del/i Comune/i interessati. La pubblicazione all'Albo Pretorio come sopraspacificato, costituisce formale comunicazione, cioè ha valore di notifica, dell'esito della domanda presentata. L'Unione provvederà a dare comunicazione della pubblicazione della graduatoria mediante i mezzi ritenuti più idonei per assicurare una puntuale e capillare informazione. Se tra un aggiornamento e quello successivo non vengono presentate domande di alcun genere, ossia ad integrazione delle domande già presentate o delle nuove domande, l'aggiornamento della graduatoria non viene eseguito.

5. La mobilità è attivata seguendo l'ordine di graduatoria ed esclusivamente in relazione alle condizioni specificate dal richiedente nella domanda, ai sensi dei precedenti commi. Non sono proposti per la mobilità al richiedente alloggi diversi per ubicazione da quelli richiesti nella domanda, in ragione delle condizioni evidenziate nella domanda medesima. In particolare le indicazioni di localizzazione dell'alloggio, eventualmente fatte dai richiedenti, sono ritenute vincolanti.

6. Al fine di provvedere all'attivazione del procedimento di mobilità gli aventi diritto sono convocati con comunicazione raccomandata A/R o con notifica. La data di protocollazione di detta comunicazione corrisponde alla data di avvio del procedimento. Il rifiuto non motivato a presentarsi nel termine indicato nella raccomandata A/R sopraindicata, comporta altresì l'esclusione dalla graduatoria e l'interessato potrà presentare una nuova domanda a partire dal terzo aggiornamento della graduatoria dalla data di esclusione.

E' cura e responsabilità del richiedente comunicare tempestivamente ogni variazione di residenza o del recapito telefonico indicati sulla domanda di inserimento nella graduatoria di mobilità.

7. Per la mobilità sono proposti agli assegnatari uno o più alloggi fino a un massimo di tre alloggi. Il procedimento di assegnazione per mobilità si conclude entro sessanta giorni dall'attivazione con provvedimento amministrativo dell'Unione nei confronti dell'assegnatario e di coloro che risultano essere componenti regolari del nucleo familiare.

8. La stipula del contratto di locazione, effettuata ai sensi della vigente normativa regionale, deve avvenire entro 60 giorni dal provvedimento amministrativo di assegnazione. Si provvede anche alla compensazione dei depositi cauzionali in capo all'assegnatario relativamente al contratto di locazione dell'alloggio rilasciato e al contratto di locazione dell'alloggio di destinazione.

9. L'Ufficio Casa può individuare assegnatari in graduatoria, per i quali, in ragione delle motivazioni presentate, è possibile autorizzare un cambio alloggio contestuale in favore di due assegnatari, a condizione che i costi di ripristino e manutenzione degli alloggi realizzati da parte dell'Ente gestore rimangano a carico dei rispettivi assegnatari.

10. L'Unione può emanare provvedimenti di mobilità di assegnatari in deroga agli standard abitativi stabiliti all'art.16 comma 4 in relazione agli elementi previsti all'art. 16 comma 7 del regolamento di assegnazione degli alloggi di ERP dell'Unione.

11. La rinuncia non motivata dell'assegnatario all'alloggio proposto nel rispetto della vigente disciplina regionale e regolamentare, comporta l'esclusione dalla graduatoria. L'interessato potrà presentare una nuova domanda a partire dal terzo aggiornamento della graduatoria dalla data di esclusione.

12. I concorrenti utilmente collocati in graduatoria definitiva di mobilità possono rinunciare all'alloggio proposto adducendo gravi e documentati motivi che verranno valutati dall'Unione con parere facoltativo della Commissione di cui all' art. 12 del Regolamento dell'Unione. In quest'ultimo caso, qualora la valutazione dell'Unione dei motivi adottati per motivare la rinuncia sia positiva, il nucleo familiare richiedente rimane utilmente collocato in graduatoria consapevole che verrà ricontattato per ulteriori proposte di mobilità di un alloggio solo qualora un altro alloggio libero e disponibile per l'assegnazione sia rispondente, adeguato ed idoneo per conformazione e/o ubicazione e/o caratteristiche alle esigenze individuate formalmente dal nucleo familiare nell'atto di rinuncia motivata.

3 - PRINCIPI GENERALI MOBILITA' COMUNALE

1. La mobilità degli assegnatari negli alloggi può essere disposta dall'Unione, ai sensi della L.R. n. 24/2001, su richiesta dell'assegnatario o d'ufficio. La mobilità è disposta a favore di coloro che risultano essere componenti regolari del nucleo familiare assegnatario e riguarda l'intero nucleo che dovrà pertanto lasciare il precedente alloggio. La Giunta Comunale definisce la percentuale annuale di alloggi disponibili da destinare alla mobilità.

2. La mobilità degli assegnatari, ai sensi dell'art. 28 della L.R. 24/2001, può essere disposta: a) su richiesta dell'assegnatario per:

- inidoneità dell'alloggio ERP occupato a garantire normali condizioni di vita e di salute; - dare soluzioni a particolari condizioni di disagio abitativo, sociale e/o sanitario;
- avvicinamento al luogo di lavoro, cura e assistenza;

b) d'ufficio, in caso di:

- sottoutilizzazione degli alloggi in relazione allo standard abitativo definito all'art. 16 del Regolamento dell'Unione;
- risolvere situazioni di conflitto fra assegnatari nello stesso immobile o nello stesso comparto, previa segnalazione dei servizi sociali, socio-sanitari o dell'autorità giudiziaria competente per territorio o da parte dell'Ente gestore;
- risolvere gravi e documentate situazioni socio-sanitarie, segnalate dai servizi sociali e socio-sanitari territoriali, in caso di accertato pericolo o danno grave per taluno dei componenti il nucleo familiare assegnatario, che non consenta il ricorso alla ordinaria procedura di mobilità;
- esigenze di ristrutturazione dell'alloggio occupato o dell'edificio di cui l'alloggio faccia parte che siano incompatibili con la presenza del nucleo nell'alloggio;
- alloggi compresi in piano vendita nel caso in cui l'assegnatario non intenda procedere all'acquisto;
- qualora intervenga la richiesta motivata di un servizio sociale territoriale in luogo dell'assegnatario non in grado di provvedere autonomamente, in caso di accertato pericolo o danno grave per taluno dei componenti il nucleo familiare assegnatario, che non consenta il ricorso alla ordinaria procedura di mobilità;
- risolvere situazioni di morosità del nucleo familiare assegnatario non in grado per gravi e documentati motivi di assolvere il pagamento del canone e/o agli oneri accessori dell'alloggio assegnato, in caso di sottoutilizzo o di costi accessori onerosi per il nucleo familiare;
- ottenere la disponibilità di un alloggio adeguato handicap, assegnato ad un nucleo familiare nel quale non sono più presenti persone in possesso di certificazione handicap; - favorire situazioni di co-housing nel rispetto dei limiti di permanenza nell'E.R.P. e di standard abitativo degli alloggi in favore di due assegnatari che si riuniscano in un unico alloggio.
- altri casi da valutarsi di volta in volta dall'Unione.

3. La mobilità è disposta dal Responsabile dell'Ufficio Casa dell'Unione, ottenuto il parere favorevole del Comune interessato, nei confronti dell'assegnatario e di coloro che risultano essere componenti regolari del nucleo familiare. L'intero nucleo dovrà pertanto lasciare il precedente alloggio.

4. Le persone in ospitalità e coloro che non sono ancora entrati a far parte del nucleo familiare ai sensi dell'art. 27, comma 3 L.R. 24/2001 (coabitazione finalizzata all'ampliamento) non possono essere considerati al fine della definizione dello standard abitativo dell'alloggio finalizzato alla mobilità. In sede di mobilità dell'alloggio di E.R.P. si terrà conto, ai fini della definizione dello standard abitativo e/o della composizione dei vani dell'alloggio di destinazione, della eventuale presenza delle persone con finalità assistenziali di taluno dei componenti il nucleo familiare richiedente di cui all'art. 6 comma 4 del Regolamento dell'Unione.

5. In caso di accettazione della mobilità proposta, l'assegnatario si impegna a:

- lasciare l'alloggio attualmente occupato, libero e vuoto da persone e cose, entro 60 giorni dalla data di consegna del nuovo alloggio; se l'alloggio non è liberato, in assenza di particolari condizioni documentate che giustifichino il differimento, si applica quanto disposto dall'art. 34 della L.R. 8 agosto 2001 n. 24 e s.m.i.;
- ad occupare, nello stesso termine il nuovo alloggio per il quale si farà luogo alla stipulazione del contratto di locazione ed alla determinazione del canone di locazione, secondo le condizioni previste dalle normative vigenti.
- al pagamento del canone di locazione sia dell'alloggio nuovo che di quello di provenienza, dal mese successivo alla sottoscrizione del nuovo contratto e per tutto il periodo di possesso dei due alloggi.

6. Gli alloggi destinati alla mobilità, qualora non siano accettati dai nuclei familiari in graduatoria, sono ridestinati alle assegnazioni.

4 - NORME FINALI E TRANSITORIE

Tutte le domande presentate precedentemente e al di fuori del presente bando – e dei criteri in esso contenuti – sono annullate e pertanto prive di qualsiasi validità dalla data di esecutività della graduatoria formata sulla base del presente bando. Coloro che sono interessati alla domanda di mobilità dovranno pertanto presentare nuova domanda ai sensi del presente bando.

Monzuno,

01

marzo

2017

**La Responsabile dell'area "Bisogno Abitativo"
dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese
Dott.ssa Monica Graziani**

TABELLA 1)

PUNTEGGI RELATIVI A CONDIZIONI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DI MOBILITA' COMUNALE DI E.R.P.

A) inidoneità dell'alloggio per sottoutilizzo in ragione del numero di persone componenti il nucleo familiare assegnatario che abitano l'alloggio assegnato inferiore allo standard abitativo:

- una persone in meno rispetto allo standard abitativo - punti 30
- due persone in meno rispetto allo standard abitativo - punti 50
- tre persone in meno rispetto allo standard abitativo - punti 70
- quattro e più persone in meno rispetto allo standard abitativo - punti 100

B) inidoneità dell'alloggio e/o dell'immobile abitato a garantire normali condizioni di vita e di salute determinato da:

1) sovraffollamento per numero di persone componenti il nucleo familiare assegnatario che abitano l'alloggio assegnato superiore allo standard abitativo:

- una persona in più rispetto allo standard abitativo - punti 10
- due persone in più rispetto allo standard abitativo - punti 20
- tre o più persone in più rispetto allo standard abitativo - punti 30

2) composizione dell'alloggio in relazione:

- allo stato di salute certificato ed ai conseguenti bisogni abitativi di taluno dei componenti il nucleo familiare assegnatario che necessitano di un vano camera da letto autonomo - punti 30

3) presenza di barriere architettoniche limitanti la fruibilità da parte di persone:

- con certificazione di anziano non autosufficiente rilasciata dalla competente Unità di Valutazione Geriatrica Territoriale ai sensi della disciplina vigente in materia di tutela di anziani non autosufficienti;
- con certificazione di invalidità superiore al 66% inerente patologie connesse alla mobilità;
- certificate quali disabili permanenti e gravi ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e successive modifiche ed integrazioni, relativamente a situazioni di handicap connesse alla mobilità;

- nell'alloggio - punti 30
- nell'immobile - punti 20
- nell'immobile e nell'alloggio - punti 60

4) immobile senza ascensore nel caso il nucleo familiare sia assegnatario di alloggio ubicato ad un piano diverso dal piano rialzato o terra, in cui siano presenti persone:

4.1) di età superiore a 65 anni con alloggio ubicato fra il 1° e il 3° piano:

il punteggio è differenziato se si tratta di persone con più di 65, 70 o 75 anni;

- persona di età maggiore di 65 anni - punti 5
- persona di età maggiore di 70 anni - punti 10
- persona di età maggiore di 75 anni - punti 15

4.2) di età superiore a 65 anni con alloggio ubicato fra il 4° e il 5° piano:

il punteggio è differenziato se si tratta di persone con più di 65, 70 o 75 anni;

- persona di età maggiore di 65 anni - punti 10
- persona di età maggiore di 70 anni - punti 15
- persona di età maggiore di 75 anni - punti 20

4.3) di età superiore a 65 anni con alloggio ubicato fra il 6° piano e oltre:

il punteggio è differenziato se si tratta di persone con più di 65, 70 o 75 anni;

- persona di età maggiore di 65 anni - punti 15
- persona di età maggiore di 70 anni - punti 20
- persona di età maggiore di 75 anni - punti 25

C) necessità di dare soluzione a particolari condizioni di disagio abitativo o sociali:

- pericolo per l'incolumità di taluno dei componenti il nucleo familiare attestato mediante provvedimenti dell'autorità giurisdizionale competente - punti 30

] zona nel quartiere ove si trova ubicato l'alloggio nel quale dimora il nucleo familiare richiedente a rischio di induzione di comportamenti criminosi o pericolosi per la salute di taluno dei componenti il nucleo familiare, attestato da documentazione dal servizio sociale e/o sanitario di riferimento - punti 20

] disagio economico connesso alla misura delle spese accessorie da sostenersi da parte del nucleo familiare, qualora risultino equivalenti o superiori al canone di locazione qualora si tratti di nucleo familiare di I.S.E.E. inferiore a Euro 7.500,00 - punti 10

] Condizione sociale che rende difficoltosa la permanenza nell'alloggio. Tale situazione deve essere attestata da una dettagliata relazione dell'assistente sociale - punti 10

D) necessità di avvicinamento al luogo di lavoro, cura e/o assistenza con mobilità in altra zona del comune:

1) necessità di avvicinamento al luogo di lavoro:

] per persone con invalidità certificata da struttura pubblica superiore al 66% - punti 30

] per persone con certificazione handicap, ai sensi della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e successive modifiche ed integrazioni, relativamente a situazioni di handicap connesse alla mobilità della persona - punti 30

2) necessità di avvicinamento al luogo di cura e/o assistenza:

] per persone con invalidità certificata superiore al 66% al fine di avvicinarsi a strutture socio-sanitarie e sanitarie di cui necessitano continuativamente - punti 15

] per persone con certificazione handicap permanente e grave, ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di avvicinarsi a strutture socio-sanitarie e sanitarie di cui necessitano continuativamente - punti 20

] per avvicinarsi alla residenza di nuclei familiari di persone legate da vincoli di parentela e/o affinità che possano prestare assistenza a taluno dei componenti il nucleo familiare richiedente, che si trovi in una delle seguenti situazioni di invalidità superiore al 66%, handicap permanente e grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e successive modifiche ed integrazioni, non autosufficienza certificata dalla competente U.V.G.T. ai sensi della disciplina vigente in materia di tutela di anziani non autosufficienti, gravi patologie croniche certificate - punti 20

] per avvicinarsi alla residenza di nuclei familiari di persone legate da vincoli di parentela e/o affinità, che richiedano assistenza a taluno dei componenti il nucleo familiare richiedente in quanto si trovano in una delle seguenti situazioni certificate di invalidità superiore al 66%, handicap permanente e grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e successive modifiche ed integrazioni, non autosufficienza certificata dalla competente U.V.G.T. ai sensi della disciplina vigente in materia di tutela di anziani non autosufficienti, gravi patologie croniche certificate - punti 15

E' attribuito d'ufficio un ulteriore punteggio per ciascuno dei componenti il nucleo familiare nelle seguenti condizioni (i punteggi non sono cumulabili qualora riferiti alla medesima persona):

- persone di età superiore a 65 anni; il punteggio è differenziato se si tratta di persone con più di 70 o 75 anni:

] persone di età superiore a 65 anni - **punti 1**

] persone di età superiore a 70 anni - **punti 2**

] persone di età superiore a 75 anni - **punti 3**

] persone anziane ultrasessantacinquenni certificate non autosufficienti dalla competente Unità di Valutazione Geriatrica Territoriale ai sensi della disciplina vigente in materia di tutela di anziani non autosufficienti - **punti 5**

] soggetti con invalidità certificata superiore al 66% - **punti 7**

] persone con handicap permanente e grave in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, certificato ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e successive modifiche ed integrazioni - **punti 7**

] minori di anni 18 in condizione di handicap, certificato che abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età - **punti 7**

I punteggi delle condizioni di cui alle lett. A), B) C) e D) sono cumulabili, ad eccezione ¹della lett. A) con il punto 1) della lett. B per incompatibilità delle condizioni.

